**La problematica del „Kirchenaustritt“ in Svizzera**

**nelle decisioni del Tribunale Federale tra il 2002 e 2012**

**1. La decisione del 18 dicembre 2002[[1]](#footnote-1)**

 Con lettera del 9 dicembre 2000 A., residente nel comune B. nel cantone di Lucerna, dichiara di voler fare un “Kirchenaustritt” parziale, cioè di lasciare l’organo di diritto ecclesiastico dello stato pur rimandano nella Chiesa cattolica. Il presidente del Consiglio ecclesiale di quel comune le risponde che, volendo rimanere nella Chiesa Cattolica, lei rimane membro di detto organo, argomentando che una uscita parziale dalla Chiesa non è possibile per motivi giuridici. Egli rimanda alla Costituzione della „römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern“ del 25 marzo 1969, che al § 12 dice: “Chi, secondo l’ordinamento della Chiesa appartiene alla Chiesa cattolica-romana è ritenuto da «Landeskirche und Kirchgemeinden» cattolica o cattolico, finché ella o egli non dichiarino per iscritto davanti al competente Consiglio ecclesiale, di non appartenere più alla Confessione cattolica-romana.”[[2]](#footnote-2) Dopo uno scambio di lettere, rivolgendosi anche al consiglio sinodale (organo legislativo di diritto ecclesiastico dello stato a livello cantonale) senza successo, A. ha presentato un ricorso contro tale decisione davanti al Tribunale Federale chiedendo la revoca della decisione della “Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern” del 19 dicembre 2001 e di dichiarare che la parte attrice sin dal 9 dicembre 2000 non appartenga più alla “Kirchgemeinde” del comune B.[[3]](#footnote-3)

 Il Tribunale Federale inizia la sua argomentazione, dichiarando che in passato non si è mai espresso esplicitamente riguardo alla presente questione. Dice anche che la dottrina riguardo alla possibilità di un “Kirchenaustritt” parziale è divisa in due campi, citando diverse opere dell’uno e dell’altro (cfr. 3.3.). L’argomento centrale, della sentenza è il seguente: L’art. 15 della Costituzione federale[[4]](#footnote-4) garantisce la libertà di credo e di coscienza e la posizione dell’autorità ecclesiastica cantonale rispetta questa liberà perché non costringe la parte attrice ne di appartenere ne di abbandonare la comunità religiosa della Chiesa Cattolica. “Se essa però professa di appartenere a questa comunità religiosa, che nel cantone Lucerna è riconosciuta come istituzione di diritto pubblico, allora è anche legata alla organizzazione prevista al riguardo.”[[5]](#footnote-5) È qui si trova anche l’errore fondamentale, che consiste in una confusione tra la Chiesa Cattolica come comunità religiosa e la struttura parallela di diritto ecclesiastico dello Stato, in questo caso la chiesa cantonale di Lucerna e la “Kirchgemeinde B.” come sua espressione a livello comunale. “Si afferma infatti che il nesso esistente fra la Chiesa cattolica e gli organi locali (Comune ecclesiastico e Chiesa cantonale) permette di concepire in modo unitario l’appartenenza alla prima e a questi organi. Di conseguenza, sarebbe contraddittorio voler appartenere alla Chiesa cattolica ma non al Comune ecclesiastico e alla Chiesa cantonale. La prima è infatti - afferma la sentenza - un’istituzione suprema (*eine Dachorganisation*) che ingloba il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale. «Gli organi locali sono al contempo organi dell’istituzione suprema, agiscono in suo favore e per suo incarico».”[[6]](#footnote-6) Anche non si vede giustificabile l’atteggiamento di voler usufruire ancora dei servizi della istituzione, senza voler contribuire più economicamente ad essa e si dice che non sembra essere prudente proteggere un tale comportamento costituzionalmente.[[7]](#footnote-7) Con questi argomenti la sentenza del 18 dicembre 2002 rigetta il ricorso del fedele A. del comune B.

**2. La decisione del 16 novembre 2007[[8]](#footnote-8)**

 La fattispecie e i singoli passi che portano al ricorso presso il Tribunale federale sono sostanzialmente identici a quelli presenti nel caso del 2002. Il comune ecclesiastico, anche in questo caso di Lucerna, usa nelle sue risposte al fedele gli stessi argomenti come quelli esposti nel caso precedente, rimandano anche esplicitamente alla decisione del Tribunale federale del 18 dicembre 2002. La parte attrice reclama che nel suo caso sia stata lesa la libertà di credo e di coscienza perché nel suo caso la nozione di confessione nel § 12 della costituzione ecclesiale di Lucerna è stato adoperato come sinonimo di Comune ecclesiastico cattolico di Lucerna. Se invece le autorità cantonali intendono con “confessione” la Chiesa cattolica, allora richiederebbero una seconda dichiarazione che si riferisce alla sua appartenenza alla Chiesa cattolica e non soltanto all’organizzazione di diritto ecclesiastico dello stato (cfr. 3.3).

 Dopo alcune dichiarazione riguardo al Art. 15 BV sulla libertà di credo e coscienza la sentenza fa una chiara distinzione tra la Chiesa cattolica, presentandola nella sua autentica auto-comprensione (cfr. 5.1) , e la sua struttura parallela locale, qual’è in questo caso è il Comune ecclesiastico come ente di diritto pubblico (cfr. 5.2), usando anche il termine tecnico della dottrina che parla di una “struttura ecclesiastica duale”. Questo dato costituisce la prima grande differenza rispetto alla sentenza del 2002, ove era presente ancora una notevole confusione di questi due piani. Il nucleo centrale della sentenza è il n. 6 in cui si tira le conseguenze di questa netta distinzione rispetto alla problematica del “Kirchenaustritt”.

 “Come esposto, il consiglio sinodale richiede per una effettivo «Kirchenaustritt» la dichiarazione esplicita della rispettiva persona, che essa non appartenga più alla Chiesa, confessione o comunità religiosa cattolica-romana; affermando che non basta una dichiarazione di dimissione che si riferisce soltanto al comune ecclesiale o alla Chiesa regionale [Landeskirche]. Questo significa che, secondo la concezione del consiglio sinodale, colui che vuole dimettersi deve abbandonare esplicitamente la Chiesa cattolica-romana. Quest’ultima però - come esposto sopra in 5.1 - fa parte della professione di fede. Per un «Kirchenaustritt» il consiglio sinodale richiede dunque un atto confessionale. Esiste però - come qui - acanto alla comunità di fede una organizzazione di diritto ecclesiastico dello stato, allora deve bastare che si dichiari soltanto la dimissione da quest’ultima. [...] Non c’è un motivo per la condizione di una dichiarazione che si riferisca anche alla Chiesa cattolica-romana, alla comunità religiosa o alla confessione. Perciò questa condizione non è conciliabile con la libertà religiosa. Quali siano le conseguenze religiose o intraecclesiali di questa dimissione dichiarata, cioè si si abbia ancora diritto ai sevizi della comunità religiosa, a questo non deve rispondere lo Stato, ma la rispettive comunità religiosa stessa (n. 6.).”

 Al numero 7 la sentenza esplicita ancora che il § 12 della costituzione ecclesiale del cantone lucerna e da intendere in conformità con la Costituzione nel senso che per la dimissione dal Comune ecclesiale basta nella dichiarazione un riferimento alla Chiesa regionale (*Landeskirche*), dichiarando la posizione del consiglio sinodale della chiesa cantonale di Lucerna chiaramente come “anticostituzionale”. Inoltre il Tribunale Federale prende esplicitamente le distanze dalla precedente giurisprudenza del BGE 129 I 68 (cfr. n. 7). L’ultima parte affronta alcune problematiche del caso concreto che però non cambiano più la linea generale. Ma siccome le dichiarazioni del fedele nello scambio di lettere con il comune ecclesiale, vengono ritenuti ambigui, il Tribunale riconosce al comune ecclesiale in un tale caso il diritto di rigettare la richiesta di dimissione se manca la necessaria univocità (cfr. n. 8).

**3. La decisione del 9 luglio 2012[[9]](#footnote-9)**

 Questa decisione è una risposta al ricorso contro una decisione Tribunale amministrativo del Cantone Lucerna interposto dalla stessa persona del caso del 16 novembre 2007. Nonostante la decisione del Tribunale Federale e le ripetute dichiarazione chiare da parte del fedele di voler uscire dal comune ecclesiastico, quello ha continuato di rifiutare l’accentazione di tale richiesta. Le nuove linee guida diocesane del settembre 2009 rispetto al *Kirchenaustritt* parziale prevedevano un obbligo del fedele di contattare entro 30 giorni dalla sua dichiarazione il vicario generale. Siccome il fedele ha omesso questo, il comune ecclesiale ha dichiarato la sua richiesta inefficace. Di seguito il fedele si è anche rivolto al Tribunale cantonale ma senza successo. La dichiarazione di dimissione del 15 maggio 2008 che è oggetto di questa sentenza è identica con quella del 22 maggio 2006 su cui si basava la sentenza del 16 novembre 2007.

 Anzitutto il Tribunale ribadisce e conferma le sue affermazione del BGE 134 I 75 rispetto ai requisiti che si possono richiedere legittimamente per un *Kirchenaustritt*, cosiddetto parziale. I numeri 4 e 5 della sentenza affrontano il giudizio dell’istanza precedente, cioè del Tribunale amministrativo del Cantone Lucerna, il quale ha giudicato il BGE 134 I 75 del 2007 come inesatto concludendo che - per il fatto che il fedele vuole rimanere nelle Chiesa cattolica - il suo agire sia equivoco e la sua richiesta inefficace. A questo giudizio il Tribunale Federale risponde che oltre alla richiesta di un unica lettera dalla quale risulta chiaramente la volontà di dimettersi dal comune ecclesiale “altri requisiti a livello di contenuto invece non sono leciti costituzionalmente. La dimissione può avvenire per motivi di fede, per motivi antireligiosi, esclusivamente economici o per qualunque altra considerazione. Sopratutto non è permesso di richiedere da chi vuole dimettersi una confessione negativa rispetto alla sua comunità religiosa, che vuole lasciare” (n. 6).

 La sentenza rimanda anche esplicitamente al Diritto canonico in quanto esso non prevede la possibilità di un *Kirchenaustritt* e dunque non conosce due categorie di membri, quelli che si sarebbero dimessi dalla parte statale e quelli che non si sarebbero dimessi (cfr. n. 8.). “Il rifiuto della sola dimissione dalla organizzazione di diritto ecclesiastico della stato porterebbe ad una appartenenza coattiva di tutti quei cattolici che - possibilmente per motivi di fede - rigettano questa forma organizzativa secolare del cattolicesimo. La libertà religiose garantisce invece - come anche per i protestanti rispetto alla loro chiesa - anche per i cattolici il diritto di dimettersi dalla «römisch-katholischen Landeskirche$»$, anche se vogliono continuare a professare la confessione cattolica-romana” (n. 8.).

 Basandosi su questi principi il Tribunale stabilisce che il fatto di dichiarare il *Kirchenaustritt* della parte attrice come inefficace costituisce una lesione del Art. 15 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera. Il suo ricorso viene accentato. Si dovrà dichiarare che a partire dal 16 maggio 2008 l’attrice non appartiene più alla chiesa cantonale di Lucerna. Inoltre la chiesa cantonale di Lucerna dovrà pagare 5000.- di risarcimento alla parte attrice per la procedurale davanti al Tribunale Federale (cfr. n. 11).

**Conseguenze:**

 La Conferenza dei Vescovi Svizzeri, nella sua seduta del 1 – 3 giugno 2009, ha emanato delle raccomandazioni per le Diocesi svizzere riguardanti il comportamento da tenere con le persone che escono dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico (statali) e dichiarano tuttavia di voler rimanere fedeli della Chiesa cattolica. La diocesi di Coira per esempio ha istituito un Fondo di solidarietà per coloro che sono usciti in modo che possono continuare a sostenere la Chiesa. “L’Ordinariato vescovile tiene un registro delle persone che sono uscite dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico e che sostengono il Fondo di solidarietà. Anche la parrocchia può tenere un simile registro delle persone uscite dal comune parrocchiale e che hanno dichiarato di voler rimanere nella Chiesa cattolica. Il Fondo di solidarietà ogni anno informerà le organizzazioni di diritto ecclesiastico cantonali sull’importo e sull’uso delle sue entrate.“[[10]](#footnote-10)

1. BGE 129 I 68 (2003) pp. 68-73. La sentenza è stata pubblicate in Ius Ecclesiae 16 (2004), pp. 345-350 con un commento di Arturo Cattaneo, La necessità di dimettersi dalla Chiesa cattolica per poter ottenere le dimissioni dalla Chiesa cantonale in Svizzera, pp. 350-359. Disponibile anche online su: [http://relevancy.bger.ch](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/IndexCGI?year=129&volume=I&lang=de&zoom=&system=) [↑](#footnote-ref-1)
2. Tutte le traduzioni, eccetto le citazioni della Costituzione Federale, sono mie. L’originale in tedesco del § 12 è: „Wer nach kirchlicher Ordnung der römisch-katholischen Kirche angehört, gilt für Landeskirche und Kirchgemeinden als Katholikin oder Katholik, solange sie oder er dem zuständigen Kirchenrat am gesetzlich geregelten Wohnsitz nicht schriftlich erklärt hat, der römisch-katholischen Konfession nicht mehr anzugehören.“ [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. BGE 129 I 68 p. 69. [↑](#footnote-ref-3)
4. „1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. 4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.” [↑](#footnote-ref-4)
5. BGE 129 I 68 p. 71, n. 3.4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arturo Cattaneo, p. 356. [↑](#footnote-ref-6)
7. BGE 129 I 68 p. 73. [↑](#footnote-ref-7)
8. BGE 134 I 75 pp. 75-82. Disponibile online su: [http://relevancy.bger.ch](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-75%3Ade&number_of_ranks=0#page7) [↑](#footnote-ref-8)
9. Sentenza 2C\_406/2011 del 9 luglio 2012 pubblicata su [http://relevancy.bger.ch](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-07-2012-2C_406-2011) [↑](#footnote-ref-9)
10. N. 7 delle Direttive riguardante l’uscita dalle organizzazioni di diritto ecclesiastico della Diocesi di Coira del 7 ottobre 2009. Cfr. anche la presentazione del Fondo di solidarietà su: <http://www.bistum-chur.ch/bischoefliches-ordinariat/solidaritaetsfonds/was-ist-der-solidaritaetsfonds-der-dioezese-chur/> [↑](#footnote-ref-10)